

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

FRONTESPIZIO

Titolo	Parte Generale
Classificazione	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	21-12-2020
Data di entrata in vigore	21-12-2020

INDICE

1	GENERALITÀ.....	5
1.1	PREMESSA	5
1.2	DEFINIZIONI.....	5
2	AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	10
2.1	INTRODUZIONE.....	10
2.2	LE FATTISPECIE DI REATO	10
2.3	REQUISITI DI LEGGE PER L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ EX. D. LGS. 231/2001	12
3	ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	14
3.1	RIFERIMENTI DI SETTORE	14
3.2	MODELLO E GOVERNANCE IN HELP LINE S.P.A.	14
3.2.1	HELP LINE S.P.A. E IL GRUPPO NEXI	14
3.2.2	L'ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI E SOGGETTI.....	15
3.2.3	GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE.....	16
3.3	MODELLO E ANALISI DEI RISCHI REATO EX D. LGS. 231/2001.....	16
3.4	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	17
3.5	DESTINATARI DEL MODELLO.....	17
3.6	ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
3.7	DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	18
3.8	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	18
3.9	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO	19
3.9.1	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	19
3.9.2	FORMAZIONE.....	19
3.9.3	INFORMAZIONE A TERZI	20
3.10	APPROVAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	21
4	METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	22
4.1	METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	22
4.2	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	23
5	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
5.1	NOMINA E REVOCA	25
5.2	TEMPORANEO IMPEDIMENTO	27
5.3	COMPITI	27
5.4	POTERI	
5.5	FLUSSI INFORMATIVI	29

5.5.1	FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO.....	29
5.5.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE	29
5.6	RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CONTROLLANTE	31
6	STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	33
6.1	FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	33
6.2	SANZIONI	33
6.2.1	SANZIONABILITÀ DEL TENTATIVO	33
6.2.2	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	33
6.2.3	MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI	34
6.2.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	35
6.2.5	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI ED ALTRI SOGGETTI TERZI.....	35
6.2.6	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	35
6.2.7	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI	35
6.3	DIFFUSIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	36
7	SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE	37
8	PARTI SPECIALI.....	38
8.1	PARTI SPECIALE I: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	38
8.2	PARTI SPECIALE II: PROTOCOLLI	38
8.3	PARTI SPECIALE III: CODICE ETICO	38
8.4	PARTI SPECIALE IV: FLUSSI INFORMATIVI DA/ VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
8.5	PARTI SPECIALE V: MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	38
8.6	PARTI SPECIALE VI: ELENCO REATI EX D. LGS. 231/2001 APPLICABILI A HELP LINE S.P.A. 38	

1 GENERALITÀ

1.1 PREMESSA

Il D. Lgs. 231/2001 legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che operano per esse. La necessaria prevenzione richiede accorgimenti organizzativi e di controllo sui quali le principali organizzazioni imprenditoriali (ABI, ANIA, Confindustria) hanno sviluppato e diffuso linee guida e raccomandazioni per le aziende.

Al fine di tutelarsi dalla richiamata responsabilità amministrativa, il Consiglio di Amministrazione di Help Line S.p.A. ha approvato un modello organizzativo, denominato Modello Organizzativo e di Controllo ex D. Lgs. 231/2001. Il Modello, soggetto a continua rivisitazione così come definito in seguito (si veda al riguardo il capitolo 3, paragrafo 10 “Approvazione, riesame e aggiornamento del Modello”), è stato successivamente aggiornato in conseguenza delle modifiche legislative/ organizzative intervenute.

1.2 DEFINIZIONI

Autorità di Vigilanza	Autorità Pubbliche (ex art. 2638 codice civile) che svolgono attività di vigilanza nei confronti della Società, quali Banca d'Italia e/o altre Authority (ad esempio, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, etc.)
Capogruppo	Nexi S.p.A. con sede in Corso Sempione n. 55, 20149 Milano
CCNL	▪ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^a alla 3^a) dipendenti dalle aziende di credito, finanziarie e strumentali ▪ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali
Codice Etico	Documento che illustra l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società e dei suoi esponenti nei confronti dei cosiddetti Stakeholders
Destinatari	Soggetti in posizione apicale, soggetti sottoposti, collaboratori e fornitori di servizi esterni
D. Lgs. 231/2001	D. Lgs. 231/2001 Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Ente pubblico	Enti creati mediante un atto dello Stato per far fronte ad esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso. Non sempre la natura pubblicistica di un ente è espressamente dichiarata dal legislatore. Inoltre, la presenza di una partecipazione statale non è ritenuta condizione sufficiente per considerarlo tale la qualificazione di un ente come pubblico discende da una serie di indici, che non hanno valore esclusivo e non devono necessariamente concorrere simultaneamente; essi sono ¹ :

¹ Cfr. Cass., Sez. Un., Sent. 1° ottobre 1974, n. 2825.

	▪ riconoscimento esplicito della personalità di diritto pubblico contenuto in un atto normativo; ▪ creazione dell'ente (e previsione della sua possibile estinzione) da parte dello Stato; ▪ poteri dello Stato di nominare o revocare gli amministratori dell'ente; ▪ poteri dello Stato, di operare controlli sulla legittimità o sul merito di determinati atti dello stesso; ▪ poteri dello Stato di direttiva nei confronti degli organi dell'ente. Sono perciò identificabili come enti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i Comuni e le Province, i consorzi di bonifica o di irrigazione, le Camere di commercio, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'ISTAT, la Cassa depositi e prestiti, il CONI, gli ordini e collegi professionali, le università, le istituzioni di alta cultura, l'ACI, l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP, l'IPSEMA, l'IVASS, Banca d'Italia, CONSOB.
Gruppo	Il gruppo è composto dalla Capogruppo e dalle società da questa controllate, inclusa Help Line S.p.A.
Informazione privilegiata	Informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (art. 181 TUF)
Informazione riservata	Informazione non di dominio pubblico, di carattere riservato, avente ad oggetto le attività di Help Line S.p.A. e/o di altre società del Gruppo e/o dei clienti e/o di terzi soggetti. Il destinatario che ne venisse in possesso, anche nell'ambito di una relazione d'affari nella quale Help Line S.p.A. e/o una società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno ²
Modello	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 adottato dal Consiglio di Amministrazione di Help Line S.p.A.
Organismo di Vigilanza	Organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso
Persona incaricata di un pubblico servizio	Ai sensi dell'art. 358 codice penale, chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale. Anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale persona incaricata di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. Sono perciò identificabili come persone incaricate di un pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli amministratori di società private che operano in regime di concessione, di compagnie portuali, di enti fieristici, dell'INAIL, dell'INPS, di aziende energetiche, banche che

² Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, etc.

	eroghino crediti speciali e/o agevolati, uffici postali, uffici doganali delle Ferrovie dello Stato e di concessionari autostradali. Nel seguito del documento i soggetti di cui alle categorie Ente Pubblico, Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio saranno per semplicità definiti "PA"
Procedure	Insieme di regole e di norme per l'esecuzione di determinate operazioni
Protocolli	Identificano le singole fattispecie di rischio/ reato che possono essere commesse da ciascuna Struttura della Società (come definita nel proseguo), individuando le procedure organizzative e gli strumenti di controllo posti a presidio di tali condotte illecite. In tal senso, i Protocolli non sostituiscono il corpus normativo di Help Line S.p.A., costituito da Regolamenti, Codici Comportamentali, Policy, Ordini di Servizio, Manuale Qualità, Modello Organizzativo e di Controllo ex D. Lgs. 231/2001, ma al più lo integra
Pubblica Amministrazione	L'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici. Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici ³
Pubblico Ufficiale	Ai sensi dell'art. 357 codice penale, chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà

³ Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili criteri identificativi della PA/ degli Enti Pubblici:

- ingerenza di un ente pubblico nella nomina e revoca degli organi di vertice, nonché nell'amministrazione dell'ente o potere di nomina e di revoca degli amministratori;
- esistenza di un potere di direzione o di controllo in capo ad un ente pubblico;
- costituzione su iniziativa pubblica (Stato, Regioni, Comuni, Province), nonché mediante legge o atto con forza di legge;
- previsione di un finanziamento stabile da parte dello Stato;
- partecipazione dello Stato o altro Ente pubblico alle spese di gestione;
- possesso, da parte del Governo, di un pacchetto azionario strategico che permette di intervenire nelle decisioni più importanti dell'ente (tipicamente, una società privatizzata), garantendo al possessore poteri speciali, indipendenti dal numero di azioni in questione (cd. "Golden share");
- finalità perseguite, tra cui il raggiungimento del bene comune attraverso azioni e obiettivi di interesse pubblico (cd. Organismi di diritto pubblico);
- attribuzione di poteri specifici (amministrativi) alla persona giuridica per la cura di interessi pubblici;
- rapporto di servizio dell'ente rispetto allo Stato (esistenza di una solida relazione organizzativa tra l'ente e lo Stato);
- azienda municipalizzata;
- concessionaria di pubblico servizio;
- richiesta da parte dell'ente di una prestazione di servizi mediante pubblicazione di bandi di gara ed appalti.

	della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi⁴. Pubblico ufficiale, quindi, è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi a prescindere dal fatto che sussista un rapporto di dipendenza con lo Stato o altro ente pubblico. Al fine della qualifica di pubblico ufficiale, infatti, rileva la natura dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata, senza che sia necessario un rapporto di appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione. Sono perciò identificabili come pubblici ufficiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i parlamentari ed i ministri, i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza (ad esempio, Banca d'Italia), i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici, ma anche soggetti privati investiti di poteri che consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero poteri autoritativi o certificativi, (ad esempio, i professionisti incaricati di redigere il piano regolatore comunale e gli amministratori di una società per azioni concessionaria nell'esercizio dell'attività connessa all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica). In virtù del medesimo criterio della rilevanza oggettiva dell'attività svolta, possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti di enti pubblici economici, ossia di enti che allo scopo di realizzare un fine di lucro e, indirettamente, una finalità pubblica svolgono – di regola nella forma di società per azioni – un'attività di impresa diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, ponendosi sullo stesso piano degli imprenditori privati e utilizzando, come questi ultimi, strumenti di diritto privato. Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che <i>“i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici”</i>⁵
Società	Help Line S.p.A.
Soggetti in posizione apicale	Ai sensi dell'art. 5, lettera a), del D. Lgs.231/2001, si considerano tali le “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (ad esempio, Organi Sociali)

⁴ Il potere autoritativo permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, etc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, etc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici; il potere certificativo consente di attestare un fatto con efficacia probatoria.

⁵ Cfr. Cass., Sez. VI., Sentenza 13 giugno 2017 (depositata il 25 luglio 2017), n. 36874.

Soggetti sottoposti (o dipendenti)	Ai sensi dell'art., 5 lettera b), del D. Lgs. 231/2001, sono le "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti in posizione apicale)"
Sistema sanzionatorio	disciplina l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del Modello con riferimento ai soggetti in posizione apicale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi
Stakeholders	Soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della Società che hanno un qualche interesse in relazione alle decisioni, alle iniziative strategiche ed alle possibili azioni svolte dalla Società stessa quali ad esempio i dipendenti, i clienti, gli azionisti, i cittadini, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo, i fornitori, i beneficiari finali, i partner finanziari e/o commerciali, le istituzioni comunali, provinciali e nazionali, le associazioni di categoria, etc.
Struttura	Funzione Audit, Customer Operations e Operations & Customer Value Management, Monitoraggio Operativo in qualità di gestore dei rapporti esternalizzati a Nexi Payments S.p.A., di Help Line S.p.A.

2 AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito.

Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In particolare, il D. Lgs. 231/2001 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella penale.

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva necessariamente dalla condotta di un soggetto persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Il regime di responsabilità amministrativa a carico dell'Ente è configurabile per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

2.2 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato rilevanti – in base al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni che possono dar luogo alla – responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge, in ossequio al principio di legalità confermato dall'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione, i quali si distinguono in:
 - Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D. Lgs. 231/2001);
 - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,

corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D. Lgs. 231/2001);

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001);
- Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001);
- Reati Ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Contrabbando (articolo 26-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)⁶.

⁶ Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

Si precisa, tuttavia, che per i seguenti reati non è stato individuato un potenziale rischio, neanche teorico, per la Società:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D. Lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Contrabbando (articolo 26-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p. – fattispecie prevista dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001).

Nonostante i reati da ultimo elencati non costituiscano una fonte di rischio specifico per la Società, il Codice Etico contiene regole e prescrizioni che possono essere considerate un presidio di controllo, presente nel Modello, per prevenire la commissione degli stessi.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

2.3 REQUISITI DI LEGGE PER L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ EX. D. LGS. 231/2001

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è la espressa previsione di modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società.

In caso di reato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a) (soggetto in posizione apicale), la Società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone (soggetti in posizione apicale) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la

-
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Legislatore ha definito inoltre come caratterizzanti l'efficace attuazione del Modello, i seguenti requisiti:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative;
- violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

3.1 RIFERIMENTI DI SETTORE

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società si è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, all'interno della Società e nei rapporti con controparti esterne;
- correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo alla Società, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- tracciabilità delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello possa essere adottati, garantendo i requisiti previsti, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Il Modello adottato dalla Società è ispirato ai seguenti riferimenti:

- i requisiti indicati dal D. Lgs. 231/2001 e, in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli societari, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il Modello si riferisce;
- le linee guida pubblicate da associazioni di categoria (Linee Guida Confindustria), limitatamente alle tipologie di combinazioni attività – reato, al fine di rendere maggiormente completa la mappatura delle attività esposte al rischio di reato nel Modello applicato.

3.2 MODELLO E GOVERNANCE IN HELP LINE S.P.A.

3.2.1 HELP LINE S.P.A. E IL GRUPPO NEXI

Help Line fa parte del Gruppo "Nexi" (nel seguito "Gruppo Nexi"). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per uniformare le regole organizzative e i comportamenti nell'ottica

di orientare verso obiettivi convergenti le politiche di sviluppo e le strategie gestionali del Gruppo.

La mission del Gruppo Nexi è costruire, in partnership con le banche, il futuro dei pagamenti digitali in Italia, guidandone l'evoluzione, semplificandoli, migliorandone l'esperienza d'uso, facilitando così il processo di acquisto per i propri clienti. Nella convinzione che la diffusione di strumenti di pagamento innovativi rappresenti una straordinaria opportunità per la modernizzazione e la crescita di tutto il Paese, l'ambition del Gruppo è far sì che anche nel nostro Paese ogni pagamento sia digitale..

Al fine di raggiungere tale mission, il Gruppo punta su:

- innovazione continua, ovvero studiare i trend globali, analizzare con attenzione i comportamenti e le esigenze dei diversi clienti, investire costantemente in tecnologia e competenze per essere sempre pronti a proporre le soluzioni di pagamento più innovative, in risposta alle esigenze di tutti i giorni;
- competenze uniche, ovvero un organico di persone con esperienza di molti anni nel mercato dei pagamenti, a cui si sono unite le competenze di manager e specialisti provenienti da Aziende eccellenze nel mondo dell'innovazione, dei servizi e della tecnologia;
- affidabilità totale, ovvero mantenere gli impegni facendo il massimo per garantire livelli di servizio elevati e migliorando costantemente i nostri processi, puntando sempre all'eccellenza;
- massima semplicità, ovvero fare tutto il possibile per mettere il cliente sempre al centro delle idee e del lavoro quotidiano, con l'obiettivo di realizzare e proporre prodotti e servizi che siano pensati per semplificare i pagamenti e la vita quotidiana.

Help Line ha per oggetto sociale la prestazione a favore di terzi di servizi basati sull'utilizzo dei canali telefonici e telematici nei settori dell'assistenza alla clientela, del recupero crediti e del telemarketing. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e nelle condizioni previste dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, esclusa in ogni caso l'attività di raccolta del risparmio e di intermediazione mobiliare nei confronti del pubblico. Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI E SOGGETTI

La corporate governance della Società si articola in base alla normativa generale applicabile, allo Statuto, oltre che alla normativa interna e alle best practice in materia.

Il sistema di governance adottato è quello tradizionale in cui la gestione dell'impresa è affidata al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di controllo sono attribuite al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione. L'Assemblea degli azionisti assume le decisioni più rilevanti per la vita della società tra cui la nomina degli Organi Sociali, l'approvazione del bilancio e le modifiche dello Statuto mentre al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

Il sistema di corporate governance della Società è orientato verso la creazione di valore per gli azionisti nel medio e lungo termine in un contesto di concorrenza leale nel rispetto degli interessi di tutti i propri stakeholders: azionisti, dipendenti, clienti e fornitori, partner operativi

e finanziari e comunità locali dei paesi in cui opera.

Per la descrizione del Sistema dei Controlli Interni si rinvia al capitolo 4, paragrafo 2.

3.2.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Nella predisposizione del Modello della Società sono stati considerati i principali elementi che qualificano la Governance della Società, ovvero:

- **Statuto Sociale:** definisce, tra l'altro, l'oggetto sociale nonché i poteri e le funzioni degli Organi Sociali;
- **Codice Etico:** illustra l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società e dei suoi esponenti nei confronti dei cosiddetti stakeholders. Il Codice Etico è parte integrante del Modello;
- **normativa interna:** Regolamento generale del Gruppo Nexi sull'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, Regolamento generale Help Line, documenti normativi di processo, altri regolamenti, processi operativi;
- **contratti di servizio:** regolano formalmente le prestazioni di servizi rese da altre società del Gruppo o viceversa, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi;
- **sistema dei poteri e delle deleghe:** definisce in maniera organica le facoltà delegate ai diversi organi, soggetti e Strutture;
- **sistema sanzionatorio:** disciplina l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione del Modello con riferimento ai soggetti in posizione apicale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi.

3.3 MODELLO E ANALISI DEI RISCHI REATO EX D. LGS. 231/2001

Il Modello si fonda su un'analisi dell'operatività della Società, costantemente aggiornata, effettuata con l'obiettivo di individuare le aree potenzialmente interessate dalle fattispecie di reato, così come definite dalla normativa, che necessitano di un potenziamento del Sistema dei Controlli Interni.

A seguito dell'individuazione delle aree esposte a rischio di reato, si rende necessario:

- informare e rendere consapevole tutto il personale della Società che eventuali comportamenti illeciti, anche se finalizzati in buona fede a migliorare i risultati societari, possono comportare sanzioni penali per il singolo e sanzioni pecuniarie ed interdittive per la Società;
- condividere e formalizzare l'esigenza di correttezza di comportamento nella condotta degli affari da parte di tutti i soggetti che operano per la Società ed il completo rispetto della normativa vigente;
- introdurre procedure e misure specifiche di controllo, di monitoraggio e sanzionatorie, effettivamente adeguate al fine di contrastare i reati ex D. Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello è stata posta particolare attenzione nel disegno e successiva gestione dei processi operativi, al fine di garantire ragionevolmente:

- la separazione dei compiti attraverso una distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività richieste su un unico soggetto;
- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
- la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (ad esempio, esistenza di albi fornitori, esistenza criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, etc.);
- l'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni della Società;
- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni della Società.

La metodologia di analisi dei rischi adottata è oggetto di approfondimento all'interno del capitolo 4 "Metodologia di analisi dei rischi".

3.4 DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il D. Lgs. 231/2001 richiede di individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati (art. 6, comma 2, lettera c)).

Il Modello a tale fine identifica i principi di condotta e i presidi di controllo adottati e istituiti dalla Società per le attività a rischio che di seguito si riportano e, per i dettagli delle quali, si rinvia ai Protocolli, parte integrante del Modello:

- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione delle fatture passive (ciclo passivo) ed emissione di fatture (ciclo attivo), gestione dei pagamenti e gestione dei bonifici verso terzi;
- selezione e assunzione del personale;
- erogazione di liberalità e gestione hospitality;
- oltre a tutte quelle attività che comportano l'utilizzo di risorse finanziarie.

3.5 DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate (nonché la normativa interna che costituisce presidio per l'efficace funzionamento del Modello a tutela della Società) devono essere rispettate dai seguenti soggetti:

- componenti degli Organi Sociali (soci, membri del Consiglio d'Amministrazione, membri del Collegio Sindacale e membri dell'Organismo di Vigilanza);
- tutto il personale dipendente (ivi inclusi i dipendenti di altre società del Gruppo che

operano presso la Società in regime di distacco e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili);

- soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner, etc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti di tali soggetti il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello e del Codice Etico ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello.

Tutta la normativa interna, incluse le procedure organizzative, costituisce un presidio per l'efficace funzionamento del Modello a tutela della Società e, in quanto richiamate dal Modello, devono essere rispettate.

Il Modello e l'insieme delle procedure sono consultabili sulla Intranet della Società e sono oggetto di periodici aggiornamenti.

3.6 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto responsabile di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società in ordine alle attività svolte ed alle violazioni del Modello di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Il capitolo 5 "Organismo di Vigilanza" definisce la nomina, la composizione, la durata, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

3.7 DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il D. Lgs. 231/2001 richiede che siano previsti "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

A tal fine tutti i soggetti interessati (destinatari del Modello: Organi Sociali, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, etc.) sono tenuti a segnalare o a riferire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, le informazioni relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con il Modello, attraverso appositi canali di informazione riservati. Le modalità che disciplinano tali flussi sono esplicitate nel capitolo 5, paragrafo 5 "Flussi informativi".

3.8 INTEGRAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio (che sanziona eventuali condotte illecite o contrarie alle indicazioni prescritte dalle norme societarie) è un elemento essenziale per il funzionamento del Modello e del Codice Etico.

All'uopo, la Società ha adottato un sistema sanzionatorio finalizzato a garantire il rispetto del Modello attraverso la previsione di provvedimenti, differenziati in base al ruolo dei soggetti interni e/o esterni potenzialmente coinvolti, idonei a sanzionare comportamenti non in linea con le regole e i principi definiti.

La struttura del sistema sanzionatorio è approfondita nel capitolo 6 "Struttura del sistema sanzionatorio".

3.9 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, la Società assicura una corretta comunicazione dei contenuti e dei principi dello stesso a tutti i destinatari indicati al paragrafo 5.

La Società pubblica sulla propria intranet l'ultima versione disponibile del Modello.

Il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel capitolo 6.

3.9.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

L'Amministratore Delegato informa tutto il personale della Società del Modello e/o dei suoi successivi aggiornamenti.

L'informativa è caratterizzata dalle seguenti iniziative:

- comunicazione iniziale a tutti i destinatari, avente ad oggetto, in particolare, i contenuti del Modello, del sistema sanzionatorio e il Codice Etico;
- per i nuovi assunti, consegna di un set informativo contenente tutta la documentazione necessaria ad assicurare agli stessi le conoscenze di primaria rilevanza (in particolare, Codice Etico e Modello).

La documentazione utilizzata e prodotta ai fini del Modello, compreso i successivi aggiornamenti, è archiviata a cura dell'Organismo di Vigilanza tramite il Responsabile della Funzione Audit, che ne assicura l'immediata reperibilità, nel rispetto della normativa in merito al trattamento dei dati personali.

3.9.2 FORMAZIONE

Il piano di Formazione viene redatto dal Servizio People Development, con il coinvolgimento delle Funzioni Compliance & AML di Nexi Payments S.p.A. e Audit, nonché con il Data Protection Officer, in collaborazione con i Responsabili delle Strutture di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La Società mette a disposizione dei destinatari un corso di formazione il cui superamento dipende dall'esito di un test finale, elaborato sulla base del D. Lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società.

L'attività di formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni societarie che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Il livello di formazione è modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte dei dipendenti e dei membri degli Organi Sociali, escluso i soci.

I programmi di formazione hanno ad oggetto il D. Lgs. 231/2001 e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il presente Modello.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (ad esempio, video conferenza, e-learning).

L'Organismo di Vigilanza monitora lo svolgimento delle attività formative da parte di tutti i collaboratori e la partecipazione dei destinatari ai corsi di formazione organizzati dalla Società, informando la Servizio People Development nel caso di inadempienza del dipendente affinché valuti eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori.

Specifiche attività formative è inoltre pianificata in seguito a modifiche/ integrazioni significative del Modello adottato.

3.9.3 INFORMAZIONE A TERZI

Obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

Con particolare riferimento ai soggetti esterni, la Società intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

I fornitori, i collaboratori della Società, le controparti che cooperano con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati presupposto sono pertanto informati del contenuto del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, pubblicato sul sito istituzionale della Società, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello, ai connessi principi etico-comportamentali adottati e non integri uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001.

È facoltà della Società inserire nei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del contratto qualora la controparte tenga comportamenti contrari ai principi e le regole contenuti nel Modello o comportamenti che possano integrare uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di chiedere eventuali risarcimenti per i danni conseguiti.

3.10 APPROVAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello viene approvato in sede di prima adozione dal Consiglio di Amministrazione. I suoi aggiornamenti sono approvati come segue:

- Parte Generale: dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, sentito il Collegio Sindacale;
- Parte Speciale: dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, in ogni caso previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è oggetto di monitoraggio continuativo per garantirne l'aggiornamento e l'efficacia nel tempo, nei seguenti casi:

- novità legislative rilevanti;
- in considerazione di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dell'attività della società;
- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

L'Organismo di Vigilanza, ricorrendone i presupposti, segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità di provvedere all'aggiornamento del Modello.

A tale riguardo, ed al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema di monitoraggio e aggiornamento del Modello, è costituito un Gruppo di Lavoro.

Il Gruppo di Lavoro individuerà, di volta in volta, il coordinatore del progetto di aggiornamento specifico.

Il Gruppo di Lavoro potrà avvalersi del supporto professionale e consulenziale di terze parti.

Il Gruppo di Lavoro, inoltre, nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Struttura rappresentata, monitora:

- le novità legislative rilevanti ai fini del Modello;
- le variazioni alla struttura organizzativa rilevanti ai fini del Modello;
- l'avvio di nuovi servizi o ingresso in nuovi mercati o settori di attività;
- ogni altra informazione di potenziale interesse 231/2001;

e segnala quanto sopra all'Organismo di Vigilanza per le determinazioni di competenza.

4 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

4.1 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

Il Modello della Società è stato elaborato con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al D. Lgs. 231/2001, riassunte all'art. 7, comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6.

L'art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'attività di analisi per l'individuazione delle fattispecie di reato applicabili, ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello; si è così provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle sue Strutture, onde individuare i "rischi di reato" ravvisabili nei diversi settori di attività.

Lo schema di lavoro per la creazione del Modello, si è quindi concretizzato in:

- analisi della normativa societaria (ad esempio, Regolamento generale di Help Line, etc.), dell'assetto di governo societario (ad esempio, sistema di deleghe e procure, etc.) e dei contratti infragruppo;
- individuazioni delle attività a rischio per ciascuna Struttura della Società nell'ambito delle quali possono essere commessi reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- interviste con i Responsabili delle Strutture volte all'individuazione di ulteriori attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- predisposizione per ogni Struttura di un Protocollo con evidenza delle attività sensibili a rischio reato con indicazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ad esse associati, nonché descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- previsione di flussi informativi da e verso l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nello svolgimento del lavoro si è fatto riferimento alla normativa societaria e, in particolare a:

- Codice Etico;
- Regolamento generale del Gruppo Nexi sull'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento;
- Regolamento generale di Help Line;
- Policy;
- documenti normativi di processo;
- ordini di servizio;
- sistema delle deleghe e procure.

Per ciascuna attività a rischio sono state identificate le modalità operative e gestionali esistenti, nonché gli elementi di controllo già presenti.

Ai fini della definizione di un Modello conforme al dettato della normativa in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, la Società ha anche provveduto:

- alla definizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità della Società e la rispondenza allo Statuto;
- alla istituzione dell'Organismo di Vigilanza, alla definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di reporting di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- all'introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 nei confronti dei destinatari volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- all'adozione di un Codice Etico che stabilisce i principi, i diritti, i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli azionisti, esponenti societari, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori e Autorità pubbliche. Con esso, inoltre, si raccomandano, promuovono e vietano determinati comportamenti da cui possono discendere responsabilità per la Società o comunque non conformi ai principi etici stabiliti.

4.2 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il Sistema dei Controlli Interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione della Società, in particolare:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi societari in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi della Società e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche societarie e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori societari. La Società attribuisce un rilievo strategico al Sistema dei Controlli Interni, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni societarie, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

Al fine di adempiere più efficacemente agli obblighi normativi, sono stati costituiti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i seguenti Organi Collegiali dotati di un proprio Regolamento di funzionamento e che sono parte integrante del Sistema dei Controlli Interni:

- Risk Committee;
- Related Parties Committee;
- Remuneration Committee.

La Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e di coordinamento del Gruppo, esercita inoltre:

- un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio delle attività esercitate; tale controllo ha ad oggetto

sia l'espansione delle attività svolte dalle Società appartenenti al Gruppo sia le politiche di acquisizione e di dismissione da parte delle Società medesime;

- un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole Società sia del Gruppo nel suo insieme;
- un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate.

A prescindere dalle strutture aziendali in cui sono collocate, il Sistema dei Controlli Interni di Help Line è così strutturato:

- **revisione interna (i.e. controlli di terzo livello)**, volta a individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni,;
- **controlli sui rischi e sulla conformità (i.e. controlli di secondo livello)**, volti ad assicurare, tra le altre cose: i) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; ii) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni. La Funzione Compliance di Nexi Payments S.p.A., su richiesta, supporta Help Line S.p.A. nello svolgimento dei controlli di secondo livello, così come previsto dagli appositi contratti di servizio.
- **controlli di linea (i.e. controlli di primo livello)**, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

Il Sistema dei Controlli della Società, al fine del conseguimento degli obiettivi societari e di Gruppo di efficacia ed efficienza delle attività operative, attendibilità delle informazioni di bilancio e conformità alle Leggi e ai Regolamenti in vigore, prevede:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
- meccanismi di integrazione dei sistemi contabili anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
- compiti e responsabilità ben definiti delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all'interno del Gruppo e adeguati meccanismi di coordinamento;
- procedure che garantiscano in modo accentrato la misurazione, la gestione e il controllo di tutti i rischi del Gruppo a livello consolidato;
- sistemi informativi che consentano di monitorare i flussi finanziari e le relazioni fra i soggetti componenti il Gruppo.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo avviene in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione previsti con riferimento a tale delicata funzione.

5.1 NOMINA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza, istituito presso la Società, è composto da tre membri in possesso di requisiti di professionalità e di indipendenza e può coincidere con il Collegio Sindacale.

Organismo di Vigilanza non coincidente con i membri del Collegio Sindacale

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza anche dipendenti, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il membro esterno, purché non vengano attribuiti loro, compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa societaria non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" propri dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina, le eventuali modifiche e integrazioni, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I componenti del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale possono designare propri membri a partecipare agli incontri dell'Organismo di Vigilanza in qualità di uditori.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, i componenti cessati dalla carica possono essere nuovamente designati.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa societaria non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione e/o alla carica ricoperta;
- la cessazione o rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza dettata da motivazioni personali.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni

precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;

- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cd. "patteggiamento"), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero condanna per reati che influiscono sull'onorabilità del componente.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un membro, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso nonché per giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale: l'omessa
- redazione della relazione informativa sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società;
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione societaria incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l'intero Organismo di Vigilanza è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

Organismo di Vigilanza coincidente con i membri del Collegio Sindacale

Qualora l'Organismo di Vigilanza coincida con i membri del Collegio Sindacale si applicano le medesime cause di decadenza e le modalità di designazione dei sostituti previste per i membri del Collegio Sindacale.

I componenti del Comitato Rischi possono designare propri membri a partecipare agli incontri dell'Organismo di Vigilanza in qualità di uditori.

5.2 TEMPORANEO IMPEDIMENTO

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione dispone l'integrazione temporanea dell'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

Qualora l'Organismo di Vigilanza coincida con i membri del Collegio Sindacale, invece, si applicano le medesime modalità di designazione dei sostituti previste per i membri del Collegio Sindacale.

5.3 COMPITI

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello. L'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società in ordine alle attività svolte ed alle segnalazioni di comportamenti non coerenti con il presente Modello eventualmente pervenute.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 nonché evidenziandone l'eventuale realizzazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento, dei Protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, anche tramite terzi, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello; a tal fine predispone ed attua, per il tramite della Funzione Audit, il programma annuale

delle attività di vigilanza;

- predisporre il proprio regolamento di funzionamento;
- coordinare ed esprimere indirizzi per gli organismi di vigilanza delle società controllate;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le Strutture e verso gli Organi Sociali;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D. Lgs. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, instaurando anche dei controlli sulla frequenza;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- analizzare le segnalazioni, comunque pervenute, relative alle violazioni del presente Modello;
- fornire a tutti i dipendenti ed i membri degli Organi Sociali chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/ applicazione del presente Modello, dei Protocolli di controllo e delle relative procedure di attuazione;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare successivamente il Consiglio di Amministrazione;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre la valutazione di eventuali sanzioni cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Tutta la documentazione (ad esempio, segnalazioni, verifiche, etc.) afferente alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza deve essere custodita per un periodo di dieci anni, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

5.4 POTERI

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo può richiedere inoltre informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, ai sindaci, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. All'Organismo di Vigilanza sono attribuite:

- la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a rendicontare periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'utilizzo delle risorse finanziarie.

5.5 FLUSSI INFORMATIVI

5.5.1 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica, mediante relazione annuale, l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

5.5.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, in generale, al funzionamento del Modello.

Ogni flusso informativo deve essere indirizzato alla casella di posta elettronica:

info.odv@helpline.it

Tali flussi si distinguono in:

- flussi informativi periodici;
- segnalazioni di possibili violazioni.

Flussi informativi periodici

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello:

- **Flussi informativi:** l'Organismo di Vigilanza deve supervisionare le attività potenzialmente a rischio reato e predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per raccogliere e trasmettere informazioni rilevanti relative al D. Lgs. 231/2001. I flussi informativi sono inviati in funzione dell'attività istituzionale svolta dalle unità organizzative coinvolte.

Per il dettaglio dei flussi informativi si rimanda alla Parte Speciale IV del Modello.

- **Segnalazioni straordinarie:** tutto il personale, qualora venga a conoscenza, anche per atto dell'Autorità giudiziaria (Pubblico Ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono state avviate indagini per la presunta commissione di un reato in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, deve darne immediata notizia al proprio responsabile nonché all'unità organizzativa Security, istituita nell'ambito della Corporate & External Affairs Area di Nexi Payments S.p.A., che ne informerà l'Organismo di Vigilanza⁷.

Segnalazioni di possibili violazioni

Tutti i dipendenti ed i membri degli Organi Sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001 di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per la Società a segnalare tempestivamente e direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni di cui al punto precedente, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Tutti i dipendenti ed i membri degli Organi Sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'Organismo di Vigilanza in merito alla corretta interpretazione/ applicazione del presente Modello, dei Protocolli e delle relative procedure di attuazione.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni, che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, di cui almeno uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

È fatto, inoltre, divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Al fine di garantire la gestione delle segnalazioni dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 231/2001, nel rispetto della legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), che ha esteso al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al Modello) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Il Gruppo ha elaborato un'apposita disposizione che stabilisce i ruoli e responsabilità in relazione alla ricezione e gestione delle segnalazioni e ai relativi controlli sul rispetto:

- degli obblighi di riservatezza;
- del divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante;
- della possibilità di denuncia all'Ispettorato del lavoro di cui al comma 2-ter e del rispetto

⁷ Si rinvia a tal riguardo alla Parte Speciale IV del Modello.

dei casi di nullità previsti al comma 2-quater, del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di analizzare, discrezionalmente, le segnalazioni, comunque pervenute, relative al compimento o al tentativo di compimento dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente del Collegio Sindacale.

È in ogni caso assicurata la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. I segnalanti sono in ogni caso tenuti indenni da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in considerazione purché non risultino manifestamente in malafede, infondate o capziose e che rappresentino circostanze che espongono la Società a gravi rischi. Si evidenzia pertanto che le segnalazioni devono avere la caratteristica di essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Qualora pervengano all'Organismo di Vigilanza flussi rilevanti di segnalazioni anonime manifestamente infondate o in malafede, ovvero si rilevi infondata e potenzialmente in malafede una segnalazione anonima, l'Organismo di Vigilanza valuta l'opportunità di informare le Strutture interessate o di sottoporre a comune valutazione con l'organo amministrativo l'opportunità di informare l'Autorità giudiziaria.

Il Gruppo ha istituito un apposito Sistema di Whistleblowing ed elaborato un'apposita disposizione.

Tale strumento rappresenta un ulteriore meccanismo di monitoraggio della conformità alle normative in vigore e si applica alle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni pertinenti l'attività della Società e qualsiasi altra violazione delle norme che possa avere impatto (ad esempio sanzionatorio, patrimoniale, reputazionale, etc.) sulle società del Gruppo.

In caso di segnalazioni interne che abbiano ad oggetto atti/ fatti che possano costituire una violazione di norme disciplinanti l'attività della Società, ma che contestualmente possano avere rilevanza anche ai fini del D. Lgs. 231/2001, queste sono trasmesse tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, affinché si coordini con il Responsabile del Sistema di Whistleblowing per la loro gestione.

5.6 RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CONTROLLANTE

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo promuove la diffusione e la conoscenza da parte delle società controllate della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello.

Eventuali interventi correttivi sul Modello della Società, conseguenti ai controlli effettuati, sono di esclusiva competenza della Società stessa.

È fatto obbligo in capo all'Organismo di Vigilanza della Società, di informativa nei confronti

dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo; in tale ambito l'Organismo di Vigilanza della Società invia:

- le relazioni periodiche sull'attività svolta, destinate anche al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato della Società;
- tempestivamente, le informazioni in ordine alle violazioni delle previsioni contenute nel Modello o di qualsivoglia altra violazione anche solo procedurale di rilevante gravità, destinate anche al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Delegato della Società.

6 STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 231/2001 il Modello deve "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A tale proposito è predisposto un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del Modello, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione. L'applicazione del sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

Viene espresso, con assoluta ed inequivocabile chiarezza, che nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato o considerato meno grave, in quanto pretestuosamente compiuto nell'asserito "interesse" o "vantaggio" della Società.

6.2 SANZIONI

6.2.1 SANZIONABILITÀ DEL TENTATIVO

Sono sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare i principi fissati nella regolamentazione societaria (ad esempio, Modello, regolamenti, fascicoli regolamentari, etc.), anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

6.2.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'inosservanza delle regole indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi in esso stabiliti da parte del personale dipendente, da luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari. La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è attribuita nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2103 ("Mansioni del lavoratore"), 2106 ("Sanzioni disciplinari"), 2118 ("Recesso dal contratto a tempo indeterminato") e 2119 ("Recesso per giusta causa") del codice civile, delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva applicabile, e nella legge n. 604 del 15 luglio 1966 in materia di licenziamenti individuali.

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello;
- l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello.

Si precisa che costituisce violazione del Modello la mancata osservanza dei principi contenuti

nella regolamentazione societaria (es: Modello, regolamento, fascicoli regolamentari, etc.) e prescritti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Particolare rigore sarà osservato in ordine ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite, in generale o in casi particolari, delle relative funzioni (controllo, vigilanza, sorveglianza).

In caso di violazione del presente Modello, l'unità organizzativa interessata informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

6.2.3 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge (ad esempio, dallo Statuto Lavoratori), dal CCNL, dallo Statuto della Società e dalle disposizioni societarie.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti della Società.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/2001, oltre a quanto di seguito indicato, sono previste ulteriori sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

La previsione e l'applicazione delle sanzioni deve ispirarsi al principio della proporzionalità previsto dall'art. 2106 del codice civile, cioè deve essere graduata in ragione della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare; in particolare si terrà conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa;
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

La gradualità della sanzione può estendersi nell'ambito della tipologia di sanzioni previste dai contratti collettivi, che attualmente sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

A tale riguardo occorre tenere presente che la Società applica il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1^a alla 3^a) dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali.

6.2.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione del presente Modello da parte di Dirigenti, la Società, dandone tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza, adotta nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto per legge e per contratto applicabile, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo precedente.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia con la Società, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL dei Dirigenti, si procederà con il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa.

6.2.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Ogni violazione della normativa vigente e del Modello da parte di collaboratori, consulenti, società di servizi e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

6.2.6 SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organismo di Vigilanza comunica al Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere anche la revoca dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca dall'ufficio.

6.2.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SINDACI

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari ed eventualmente informa il Consiglio di Amministrazione che in relazione alla gravità della violazione convocherà l'Assemblea dei soci per la revoca del sindaco.

6.3 DIFFUSIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del Modello, necessita di idonea diffusione e pubblicità. La Società, oltre al rispetto formale degli obblighi di affissione, prevede anche un'adeguata informativa verso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle norme richiamate dal citato Modello.

Il sistema disciplinare è affisso nelle bacheche della Società ed è comunicato a ciascun dipendente in sede di assunzione.

7 SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

La Società è tradizionalmente attenta al rischio reputazionale. Tale aspetto trova un importante fondamento anche nel sistema premiante.

Infatti, il sistema incentivante della Società non è rigidamente collegato al raggiungimento di obiettivi quantitativi, ma è volto a premiare e valorizzare anche il raggiungimento di obiettivi qualitativi, fra cui un attento rispetto della normativa, dei principi comportamentali della Società e dell'insieme delle regole interne preposte alla salvaguardia dell'immagine della Società stessa sul mercato.

L'assegnazione del bonus ai singoli beneficiari riflette un processo di valutazione delle risorse che prevede fra gli ambiti di valutazione elementi quali l'osservanza di norme e regolamenti, l'integrità, l'affidabilità e l'allineamento ai valori della Società.

8 PARTI SPECIALI

Il Modello include le Parti Speciali di seguito elencate.

8.1 PARTE SPECIALE I: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Documento avente lo scopo di identificare le fattispecie di reato e le possibili modalità di commissione dello stesso nello svolgimento delle attività della Società.

8.2 PARTE SPECIALE II: PROTOCOLLI

Documenti che riepilogano una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting allo scopo di garantire l'adeguatezza del proprio sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto.

Di seguito si riporta l'elenco dei Protocolli presenti nel Modello:

- Funzione Audit;
- Customer Operations e Operations & Customer Value Management;
- Monitoraggio operativo – Attività esternalizzate;
- Amministratori.

8.3 PARTE SPECIALE III: CODICE ETICO

Documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira la Società.

8.4 PARTE SPECIALE IV: FLUSSI INFORMATIVI DA/ VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Documento riepilogativo dei principali flussi informativi da/ verso l'Organismo di Vigilanza.

8.5 PARTE SPECIALE V: MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Modulo utilizzabile per la segnalazione di violazioni del Modello o di condotte illecite, rilevanti ai sensi dello stesso.

8.6 PARTE SPECIALE VI: ELENCO REATI EX D. LGS. 231/2001 APPLICABILI A HELP LINE S.P.A.

Documento descrittivo dei reati presupposto applicabili alla Società, la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa della stessa ai sensi del D. Lgs. 231/2001.